

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
**n. 1063 del 29.4.2004**  
**Approvazione modifiche e integrazioni al Regolamento**  
**per la raccolta dei funghi epigei nel territorio**  
**della Regione Friuli Venezia Giulia**

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 il cui articolo 1 dispone che la raccolta dei funghi epigei nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia sia disciplinata da apposito regolamento, formulato in modo da dare attuazione ai principi espressi dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 nonché ai principi enunciati dal comma 2 dell'articolo 1 della stessa l. r. n. 12/2000;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta 1 dicembre 2000, n. 0436/Pres. che ha approvato il regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale;

PRESO ATTO che vi è la necessità di assicurare una precisa corrispondenza tra i principi dettati dalla l. r. n. 12/2000 e le norme di attuazione contenute nel regolamento n. 0436/2000, nonché di snellire le procedure applicative delineate dal medesimo;

VALUTATO, in particolare, che i principi dettati dalle lettere e), g) ed h) del comma 2 dell'articolo 1 della l. r. n. 12/2000 non trovano una soddisfacente attuazione nelle norme del regolamento n. 0436/2000;

CONSIDERATO che la lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 della l. r. n. 12/2000 dispone che le autorizzazioni ed i permessi temporanei consentono la raccolta dei funghi anche da parte dei familiari;

TENUTO CONTO dell'esigenza di limitare il numero delle persone legittimate alla raccolta dei funghi, per elementari esigenze di tutela degli ambienti naturali da un'eccessiva presenza antropica;

RITENUTO, pertanto, di dover precisare che il titolare dell'autorizzazione o del permesso di raccolta può essere accompagnato da propri familiari in numero non superiore a due per volta;

CONSIDERATO che la lettera g) del comma 2 dell'articolo 1 della l. r. n. 12/2000 dispone che i proprietari e i conduttori di terreni possono riservarsi la raccolta dei funghi, previa recinzione o idonea tabellazione degli stessi;

VALUTATO che il comma 3 dell'articolo 4 del regolamento n. 0436/2000 nel disporre che le zone riservate, ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'articolo 1 della l. r. n. 12/2000, non possono costituire riserve di raccolta a pagamento non appare coerente con la tutela costituzionalmente garantita al diritto di proprietà privata ed alla libertà d'impresa e che, come tale, il suddetto comma 3 deve essere abrogato;

CONSIDERATO che la lettera h) del comma 2 dell'articolo 1 della l. r. n. 12/2000 dispone che la Regione individua nei territori classificati montani, per il rispetto di usi e consuetudini locali e per tutelare l'economia turistica, le zone nelle quali la raccolta è consentita solo ai residenti e ai titolari di permesso temporaneo;

RITENUTO che tale principio vada attuato con procedure snelle e rispettose delle prerogative degli Enti locali, quali naturali portatori degli interessi inerenti il rispetto degli usi e consuetudini locali e la tutela dell'economia turistica locale;

VALUTATO, infine, rispondente ad equità compensare con una maggiore quota, in sede di riparto dei corrispettivi introitati per il rinnovo delle autorizzazioni, quei Comuni montani sul cui territorio non insistono riserve di raccolta a pagamento;

CONSTATATA la necessità di modificare il decreto n. 0436/2000 nelle parti in cui non dà soddisfacente attuazione ai principi dettati dalle lettere e), g) ed h) del comma 2 dell'articolo 1 della l. r. n. 12/2000, in base alle valutazioni e considerazioni sopra estese e d'inserire un ulteriore comma all'articolo 15 del regolamento n. 0436/2000 per disciplinare il riparto tra i Comuni montani dei corrispettivi introitati per il rinnovo delle autorizzazioni;

SENTITO il parere della competente Commissione consiliare, prescritto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12, espresso nella seduta del 6 aprile 2004;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 12;

VISTO il decreto del presidente della Giunta 1 dicembre 2000, n. 04361 Pres.;  
VISTO lo Statuto regionale;  
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali  
La Giunta regionale, all'unanimità

## DELIBERA

Articolo 1 - Sono approvate le modifiche al "Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12" nel testo allegato alla presente deliberazione, della quale fa parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 - Alla presente deliberazione verrà data esecuzione con decreto del Presidente della Regione, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Modifiche al Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12

### Art. 1

(Soppressione del comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta 1 dicembre 2000, n. 0436/Pres.)

1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta 1 dicembre 2000, n. 0436/Pres., è abrogato.

### Art. 2

(Modifica del comma 8 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta 1 dicembre 2000, n. 0436/Pres.)

1. Il comma 8 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta 1 dicembre 2000, n. 0436/Pres., è sostituito dal seguente:

"8. In applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera h) della Legge regionale n. 12/2000, i Comuni dei territori montani che, per il rispetto di usi e consuetudini locali e per tutelare l'economia turistica, intendono riservare la raccolta dei funghi solo ai residenti ed ai titolari di permesso temporaneo, presentano domanda alla Direzione centrale delle Risorse agricole, naturali e forestali entro il 31 marzo di ogni anno. In sede di prima applicazione, la domanda è presentata alla predetta Direzione centrale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente regolamento. "

### Art. 3

(Modifica del comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta 1 dicembre 2000, n. 0436/Pres.)

1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta 1 dicembre 2000, n. 0436/Pres., è sostituito dal seguente:

"2. Il titolare dell'autorizzazione o del permesso può essere accompagnato da propri familiari, in numero non superiore a due per volta."

### Art. 4

(Integrazione dell'art.15 del decreto del Presidente della Giunta 1 dicembre 2000, n. 0436/Pres.)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta 1 dicembre 2000, n. 0436/Pres., è aggiunto il comma seguente:

"2 bis. I corrispettivi per il rinnovo delle autorizzazioni, introitati dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera s) della legge regionale n. 12/2000, sono devoluti ai Comuni montani secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, ad esclusione dei Comuni al cui interno sono istituite riserve di raccolta a pagamento, pubbliche o private, per una superficie superiore al dieci per cento del territorio comunale utilizzabile."